

CIRCOLARE 05/2026 – SETTEMBRE

Imprese

- 1. Proroga dei termini per la detrazione dell'IVA sugli acquisti** – Con le recenti modifiche alla normativa italiana in materia di IVA (artt. 19 e 25 del D.P.R. 633/1972), sono stati prorogati i termini per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA. La nuova disciplina recepisce, in particolare, gli orientamenti della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Il diritto alla detrazione dell'IVA sorge, in linea di principio, al momento in cui l'IVA diviene esigibile sulla relativa cessione di beni o prestazione di servizi. La novità consiste nel fatto che la detrazione dell'IVA può ora essere esercitata al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione.

- 2. Novità in materia di fringe benefit per autoveicoli aziendali** - A decorrere dal periodo d'imposta 2026, è stata nuovamente disciplinata la tassazione del benefit in natura relativo ad autoveicoli, motocicli e ciclomotori aziendali messi a disposizione dei dipendenti anche per uso privato. La base di calcolo rimane costituita da una percorrenza annua di 15.000 km e dai costi chilometrici ACI. Il benefit imponibile corrisponde, in linea di principio, al 50 % di tale importo; per i veicoli ibridi plug-in è pari al 20 %, mentre per i veicoli esclusivamente elettrici è pari al 10 %. Dal valore così determinato vengono detratti gli eventuali contributi a carico del dipendente.

A decorrere dal 1° gennaio del sesto anno successivo alla prima immatricolazione, il benefit in natura così determinato aumenta del 50 %. Tale aumento si applica anche ai veicoli concessi per uso promiscuo nel periodo transitorio dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 oppure ordinati entro il 31 dicembre 2024 e assegnati nel 2025, che continuano a essere tassati secondo il precedente sistema basato sulle emissioni di CO₂. In futuro sarà determinante esclusivamente l'età del veicolo e non più il suo status di veicolo nuovo; la disciplina si applica anche in caso di successiva assegnazione ad altri dipendenti.

È inoltre previsto un nuovo incremento forfettario del 5 % sul valore del benefit in natura determinato per gli optional non inclusi nelle tabelle ACI e non pagati direttamente dal dipendente. Tale maggiorazione si applica dal 1° gennaio 2026 a tutti i veicoli interessati, compresi quelli soggetti al regime transitorio 2020–2025. Restano riconosciute le precedenti modalità adottate dai datori di lavoro in relazione agli optional, applicate fino al 31 dicembre 2025; non è previsto alcun diritto al rimborso di eventuali imposte più elevate già versate.

Lavoro

- 1. Nuova disciplina INPS in materia di decorrenza della malattia** - L'INPS ha pubblicato, con la circolare n. 92/2026, una nuova disciplina relativa alla decorrenza dell'incapacità lavorativa per malattia.

A decorrere dal 4 settembre 2026 si applica quanto segue: anche in caso di visita medica presso lo studio del medico – e non soltanto in caso di visita domiciliare – il medico può indicare il giorno precedente alla visita quale data di inizio della malattia, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- Nel certificato medico, nel campo „dichiara di essere ammalato dal ...“ („il lavoratore dichiara di essere malato dal ...“), sia indicato il giorno precedente quale data di inizio della malattia.
- Il giorno precedente non sia un giorno festivo, sabato o domenica.

La disciplina si applica anche ai certificati di prosecuzione della malattia e ai certificati relativi alle ricadute.

La possibilità di retrodatare di un giorno l'inizio della malattia era già prevista in passato. Nel frattempo, tuttavia, tale retrodatazione non era più consentita per i certificati di malattia rilasciati a seguito di una visita presso lo studio medico.

Con la circolare attuale, l'INPS chiarisce ora che la retrodatazione di un giorno è nuovamente possibile sia in caso di visita domiciliare sia in caso di visita presso lo studio medico, purché siano soddisfatte le condizioni sopra indicate.

Si prega di considerare che si tratta della disciplina attualmente vigente. Al momento non è possibile prevedere se l'INPS manterrà stabilmente tale interpretazione o se la disciplina verrà nuovamente modificata in futuro.

Siamo a Vostra disposizione per eventuali domande o ulteriori chiarimenti.

Distinti Saluti
- Dott. Corrado Picchetti -

